

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4672 del 11/10/2019
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. F.G.F. Elettricità S.r.l. con sede legale in località Mazzi-Para n. 22, Comune di Verghereto. Autorizzazione unica per modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a 598,00 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 175,00 kW, autorizzato con D.G.R. n. 390 del 30.03.2009 e realizzato sul torrente Alferello in Comune di Verghereto, località Mazzi-Para.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4818 del 11/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **F.G.F. Elettricità S.r.l.** con sede legale in località Mazzi-Para n. 22, Comune di Verghereto. **Autorizzazione unica per modifica sostanziale** dell'autorizzazione vigente relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a 598,00 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 175,00 kW, autorizzato con D.G.R. n. 390 del 30.03.2009 e realizzato sul torrente Alferello in **Comune di Verghereto**, località Mazzi-Para.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- Il D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di"*

condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)";

- *il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili";*
- *il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";*
- *il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";*
- *la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";*
- *la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n. 1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";*
- *la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";*
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1195 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";*
- *la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 "Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili";*
- *la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 "Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae' "*

Premesso che:

1. *l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di*

energia;

2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuiva alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
 - dispone che dal 01.05.2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento

unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 13.06.2019, con note acquisite ai protocolli PG/2019/93266, PG/2019/93269, PG/2019/93271, PG/2019/93283 e PG/2019/93578 del 13.06.2019, da parte della ditta **F.G.F. Elettricità S.r.l.**, con sede legale in località Mazzi-Para n. 22, Comune di Verghereto – C.F. e P.IVA: 03463530406, volta ad ottenere l'**Autorizzazione Unica per modifica sostanziale**, ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, dell'autorizzazione rilasciata con la D.G.R. n. 390 del 30.03.2009, con cui fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**idroelettrico**" realizzato sul torrente Alferello, in **Comune di Verghereto**, località Mazzi-Para.

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 390 del 30.03.2009, a seguito di procedura di concorrenza di cui al R.D. n. 1775/33, è stato approvato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ricomprendente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, relativo al progetto di costruzione della centrale idroelettrica sul torrente Alferello di cui in oggetto, presentato dalla F.G.F. Elettricità S.r.l.;
- disgiuntamente dall'autorizzazione unica, rilasciata ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ricompresa nel provvedimento di VIA, in data 12.08.2011, il Comune di Verghereto ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 13/2011 relativo all'impianto di cui trattasi;
- con Delibera di Giunta Regionale del 23.06.2014 n. 900 "*Integrazioni e ulteriori condizioni al provvedimento di VIA di cui alla delibera n. 390 del 30 marzo 2009 (R.D. n. 523 del 1904, art. 2, e L.R. n. 9 del 1999 art. 24)*" è stata integrata la D.G.R. n. 390 del 30.03.2009;
- con Determinazione n. DET-AMB-2016-4110 del 25.10.2016, l'Area Coordinamento Rilascio Concessioni di questa Agenzia ha rinnovato la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico alla ditta F.G.F. Elettricità S.r.l.;
- con Permesso di Costruire in sanatoria, prot. Unione PGN 27253 del 27.06.2017, l'Unione dei Comuni Valle del Savio, a seguito di istanza presentata dalla ditta, ha regolarizzato svariate opere difformi al progetto approvato con provvedimento di VIA rilasciato con la D.G.R. n. 390/2009 e ratificate con permesso di costruire n. 13/2011, ancorché alcune delle quali già ricomprese nell'integrazione al provvedimento di cui alla D.G.R. n. 900/2014, in quanto il provvedimento di VIA, così come l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 ivi sostituita, non hanno ricompreso il titolo edilizio;
- in data 16.12.2017 la ditta ha presentato al Servizio Tecnico – Verghereto dell'Unione la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA) per l'impianto di cui in oggetto; il relativo procedimento amministrativo ha avuto esito in data 01.03.2019 con la Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 commi 1 e 2 della L. 241/1990, protocollo Unione PGN 10765 del 01.03.2019, con la quale è stata rilasciata l'agibilità all'impianto nel rispetto di specifiche prescrizioni contenute nell'atto citato e nei suoi allegati;

Precisato che l'istanza di modifica di cui in oggetto, presentata dalla ditta **F.G.F. Elettricità S.r.l.**, riguarda le seguenti modifiche al progetto approvato:

- realizzazione di una **difesa in massi naturali** nella sponda destra del torrente Alferello in corrispondenza di un'erosione spondale, a salvaguardia della proprietà privata limitrofa e dell'opera di rilascio dell'acqua dell'impianto idroelettrico; intervento da realizzarsi in località Mazzi-Para, sul sito denominato nell'istanza **Sito A**, individuato catastalmente al Foglio 10, Particelle 729 e 730;

- **miglioramento delle condizioni di stabilità del versante** interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico; intervento da realizzarsi in località Mazzi-Roncovecchio, sul sito denominato nell'istanza **Sito B**, individuato catastalmente al Foglio 8, particella 16;

Tenuto conto che, relativamente alla disponibilità delle aree oggetto degli interventi di modifica dell'autorizzazione vigente:

- per il **Sito A** (identificato catastalmente come parte delle Particelle 729 e 730 del Foglio 10), il Sig. Fabrizi Luigi Fausto, in qualità sottoscrittore insieme alla ditta proponente dell'istanza di modifica di cui trattasi solo per la parte riguardante tale sito, ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) in cui attesta di essere proprietario delle particelle oggetto dell'intervento di protezione spondale;
- per il **Sito B** (identificato catastalmente come parte della Particella 16 del Foglio 8), il proponente, non avendo la disponibilità dell'area in cui dovrà essere realizzato l'intervento di miglioramento della stabilità del versante, ha richiesto la **dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse all'impianto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** conformemente a quanto previsto dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, dal D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e dalla L.R. n. 37/2002;

Considerato che:

- la potenza dell'impianto risulta superiore alla soglia prevista per l'assoggettività all'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti idroelettrici,
- il D.Lgs. n. 28/2011, art. 5, comma 3, stabilisce che, fino all'emanazione di un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico:

“non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 (Procedura Abilitativa Semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, e delle opere connesse”;

- in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 sopra citato, in cui viene di fatto stabilito che risultano sostanziali le varianti che prevedono variazioni dell'area destinata ad ospitare gli impianti e le opere connesse, la modifica richiesta dalla ditta F.G.F. Elettricità S.r.l. è stata valutata come **sostanziale** e comporta quindi il rilascio di un'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 in modifica dell'autorizzazione attualmente vigente (ricompresa nella D.G.R. n. 390 del 30.03.2009);
- la modifica richiesta deve essere sottoposta ad autorizzazione unica anche per il fatto che, ai sensi del punto 11.4. delle Linee Guida ministeriali (Allegate al D.M. 10/09/2010 – Ministero dello Sviluppo Economico), il ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di competenza comunale, come definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, risulta precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse;

Preso atto che:

- con nota pervenuta, per conoscenza, ad Arpae in data 12.04.2019, acquisita al PG/2019/60083 del 15.04.2019, la ditta F.G.F. Elettricità S.r.l. ha inviato al Servizio VIPSA della Regione una richiesta di valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018 relativa alle modifiche previste dall'istanza di cui in oggetto;

- con nota del 08.05.2019, acquisita al PG/2019/72502 del 08.05.2019, il Servizio VIPSA della Regione ha risposto alla richiesta ricevuta dalla ditta comunicando che **la modifica richiesta non necessita di verifica di assoggettabilità a VIA;**
- relativamente alla difesa spondale (intervento sul Sito A), precedentemente alla presentazione dell'istanza di cui in oggetto, è stata rilasciata, con Determinazione n. 376 del 06.02.2018 (acquisita agli atti del presente procedimento al PG/2019/93266 del 13.06.2019), l'**autorizzazione idraulica** ai sensi del T.U. n. 523 del 25.07.1904 da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; la validità di questo atto è stata prorogata fino al 03.12.2019 con due successive note dell'Agenzia del 04.07.2018 e del 17.12.2018, quest'ultima acquisita agli atti del presente procedimento al PG/2019/130170 del 22.08.2019;
- con nota del 04.06.2019, inviata anche a questa Agenzia per conoscenza e acquisita al PG/21019/87888 del 04.06.2019, la ditta, ai sensi di quanto previsto dal punto 13.3. delle Linee Guida ministeriali (Allegate al D.M. 10/09/2010 – Ministero dello Sviluppo Economico), ha inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini una richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici relativamente alle aree di intervento coinvolte dal progetto di modifica di cui in oggetto;
- la nota di cui al capoverso precedente non ha ricevuto risposta entro 15 giorni dall'invio della richiesta inoltrata dalla ditta ed è quindi stato necessario procedere con l'avvio del procedimento anche in assenza di un riscontro da parte della Soprintendenza;
- successivamente, in data 19.07.2019, con nota acquisita al PG/2019/114473 del 19.07.2019 è pervenuta la risposta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in cui veniva evidenziato quanto segue:

"In riferimento all'istanza in oggetto, questa Soprintendenza:

- *esaminata l'ubicazione dell'intervento e la descrizione delle opere;*
- *verificata la documentazione in proprio possesso e la cartografia relativa all'area di intervento,*

comunica che, per quanto è stato possibile accertare agli atti di questo Istituto, gli interventi in oggetto non ricadono in aree dichiarate di interesse archeologico.

Tuttavia, considerate le specifiche progettuali che, in particolare per l'intervento nel Sito B situato in località Mazzi-Roncovecchio, prevedono scavi a profondità variabile compresa tra -1,00 e -3,00 m dal p.d.c. per la realizzazione di fossi e trincee drenanti, considerato che le opere in progetto sono sottoposte all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 "Codice contratti pubblici", si raccomanda di presentare a questo Ufficio specifica istanza per verificare se il procedimento necessita dell'attivazione della procedura di "Verifica archeologica preventiva" di cui all'art. 25 del suddetto Decreto Legislativo."

Tenuto conto che:

- In data 25.06.2019, PG/2019/99962, questa Agenzia ha inviato alla ditta e agli enti coinvolti, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (ex. Artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.) relativo alla modifica dell'autorizzazione richiesta, i cui termini hanno cominciato a decorrere dal **13/06/2019**, data di ricevimento dell'istanza;
- con la nota citata al punto precedente è stata contestualmente indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.);
- oltre ad **Arpae S.A.C.** (ente preposto al rilascio dell'autorizzazione unica e all'eventuale parere relativo alle concessioni demaniali), sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in conferenza:

Arpae S.T. (per l'eventuale parere tecnico di competenza);

Provincia di Forlì-Cesena (per la compatibilità con la pianificazione provinciale);

Unione di Comuni Valle del Savio e il Comune di Verghereto (per i permessi edilizi, l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico);

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per i pareri di competenza relativamente all'autorizzazione paesaggistica ed eventualmente alla parte archeologica);

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (in quanto ente che ha rilasciato l'autorizzazione idraulica precedentemente acquisita);

F.G.F. Elettricità S.r.l. (in qualità di proponente dell'istanza).

- la Conferenza di Servizi indetta risulta preordinata all'emanazione dei seguenti provvedimenti e atti di assenso:
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003;
 - Comunicazione di efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
 - Autorizzazione sismica (solo per il sito A);
 - Autorizzazione paesaggistica semplificata (solo per il sito A);
 - Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (solo per il sito B);
 - Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (solo per il sito B);

Considerato che:

- dando seguito alla **richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità**
 - in data 10.07.2019, è stato pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 227 (Parte seconda – n. 183) e su un quotidiano a diffusione locale (Corriere di Romagna) l'**avviso di deposito del progetto**, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. 37/2002;
 - il proprietario del terreno interessato dall'intervento, Sig. Giovannetti Valter, è stato avvisato, tramite raccomandata postale inviata in data 04.07.2019 PG/2019/105310, dell'attivazione della procedura espropriativa in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 37/2002;
 - il medesimo avviso è stato inviato, con raccomandata postale del 04.07.2019 PG/2019/105322, anche alla Sig.ra Lanzi Florinda, in qualità di tutore del proprietario del terreno;
 - entrambe le raccomandate postali sono state ritirate in data 11.07.2019, pertanto da questa data hanno iniziato a decorrere i 60 giorni previsti dall'art. 11 comma 3 della L.R. n. 37/2002 per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari e degli eventuali altri soggetti interessati dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- in data 22.07.2019 si è tenuta la **prima seduta della Conferenza dei Servizi** che si è conclusa dando delega al responsabile del procedimento per l'invio alla ditta della richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione della Conferenza e dagli ulteriori contributi eventualmente acquisiti entro il 25.07.2019;
- la **richiesta di integrazioni** è stata trasmessa alla ditta in data 26.07.2019, PG/2019/117739; in essa sono state incluse le richieste scaturite nella riunione del 22.07.2019, nonché quelle incluse nelle note successivamente ricevute da:

- Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Vincolo Idrogeologico, acquisita al PG/2019/115267 del 22.07.2019;
- Comune di Verghereto – Settore Sviluppo del Territorio – Ufficio Urbanistica – Edilizia privata, acquisita al PG/2019/116717 del 24.07.2019.
- il procedimento amministrativo è stato quindi sospeso a partire dal 26.07.2019, data di trasmissione alla ditta della richiesta integrazioni, fino al 22.08.2019, data di **ricezione delle integrazioni** con nota acquisita al PG/2019/130170 del 22.08.2019;
- in data 30.07.2019, la Sig.ra Lanzi Florinda ha delegato il Sig. Giovannetti Moreno a richiedere ad ArpaE un **accesso agli atti** del procedimento per la valutazione del progetto in relazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul terreno di proprietà del Sig. Giovannetti Valter; l'accesso è stato richiesto con nota acquisita al PG/2019/119481 del 30.07.2019;
- la richiesta di cui al punto precedente ha trovato riscontro sempre in data 30.07.2019, con la consegna della documentazione richiesta al Sig. Giovannetti Moreno, di cui si è dato riscontro con nota del 30.07.2019, PG/2019/119752;
- le integrazioni pervenute da parte della ditta con la nota sopra citata, sono state trasmesse agli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi con nota del 23.08.2019, PG/2019/130945;
- in data 30.07.2019, l'Ing. Conti Alberto, in qualità di Presidente del WWF di Forlì-Cesena, ha richiesto un accesso agli atti del procedimento, con nota acquisita al PG/2019/130982 del 23.08.2019, per la valutazione della rilevanza ambientale del progetto;
- la richiesta di cui al punto precedente ha trovato riscontro sempre in data 23.08.2019, con la consegna della documentazione richiesta all'Ing. Conti Alberto, di cui si è dato riscontro con la nota del 23.08.2019 PG/2019/131038;
- in data 03.09.2019, entro i termini previsti, è pervenuta, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. n. 37/2002 e dell'art. 16 comma 10 del D.P.R. n. 327/2001, un' **osservazione**, acquisita al PG/2019/136726 del 04.09.2019, presentata dall'Avv. Brancati Corrado – delegato con procura da:
 - Lanzi Florinda, tutore legale di Giovannetti Valter, proprietario del terreno individuato catastalmente al foglio 8, particella 16 del Comune di Verghereto;
 - Giovannetti Moreno in qualità di Legale Rappresentante della Società La Pietra Serena Snc locataria del medesimo terreno;
- con nota del 04.09.2019, acquisita al PG/2019/136572 del 04.09.2019 l'Ing. Conti Alberto ha inviato a questa Agenzia (e per conoscenza all'Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Prefettura di Forlì-Cesena) le proprie osservazioni in merito al progetto di modifica dell'impianto di cui in oggetto;
- trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 11 comma 3 della L.R. n. 37/2002, con nota del 11.09.2019, PG/2019/140225, questo Servizio ha trasmesso al proponente e agli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi le note sopra citate, pervenute dall' Avv. Brancati Corrado e dall'Ing. Conti Alberto;
- con la medesima nota di cui al punto precedente è stata convocata la **riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi** in data 01.10.2019;

- con nota pervenuta in data 21.09.2019, acquisita al PG/2019/146818 del 24.09.2019, l'Avv. Gherardini Jacopo, in rappresentanza della ditta F.G.F. Elettricità S.r.l., ha trasmesso ad ArpaE le controdeduzioni del proponente all'osservazione pervenuta da parte dell'Avv. Brancati Corrado;

Preso atto del parere di competenza in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con il P.T.C.P., espresso dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, con nota inviata a questo Servizio in data 30.09.2019 e acquisita al PG/2019/150318 del 01.10.2019, il cui contenuto viene di seguito riportato:

“Vista l'istanza in oggetto, pervenuta a questo Servizio in data 25/06/2019 prot. prov.le n. 17454.

Visti gli approfondimenti istruttori effettuati da questo Servizio sul procedimento in oggetto.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000), si osserva che i siti oggetto d'istanza ricadono in:

- Tav. 1 “Unità di paesaggio”: **Unità n. 3b** “Paesaggio della media collina” (sito A e sito B).
- Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” di cui all'**art. 19** (parzialmente il sito A e completamente il sito B); “Sistema collinare” di cui all'**art. 9** (sito A e sito B); “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'**art. 18** (il sito A è localizzato sul torrente Alferello); “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone ricomprese entro il limite morfologico” di cui all'**art. 17 comma 2 lett. b)** (parzialmente il sito A).
- Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: “Sistema delle aree agricole” di cui all'**art. 11** (sito A); “Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione” (sito B).
- Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – depositi alluvionali (sito A) e depositi eluvio-colluviali (sito B)” di cui all'**art. 27**.
- Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” di cui all'**art. 73** (sito A e sito B).
- Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: non attinente alle valutazioni del progetto in esame.
- Tav. 5B “Carta dei vincoli”: I due siti interessati dagli interventi (A e B) non sono interessati da vincoli relativi a questa tavola.
- Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “**Zona 5** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” (parzialmente siti A e B); “**Zona 6** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche e topografiche” (parzialmente siti A e B); “**Zona 9** – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche” (parzialmente siti A e B); “**Zona 10** – Aree in cui non sono attesi effetti locali” (parzialmente sito B).

Dato atto che il progetto prevede: la realizzazione di una difesa in massi naturali nella sponda destra del Torrente Alferello a salvaguardia della proprietà e dell'opera di rilascio dell'acqua dell'impianto idroelettrico (Sito A in località Mazzi-Para); il miglioramento delle condizioni di stabilità del versante interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico (Sito B in località Mazzi-Roncovecchio).

Dato atto inoltre che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha in precedenza autorizzato, con Autorizzazione idraulica n. 376 del 06/02/2018, la realizzazione di una difesa spondale in destra del Torrente Alferello con impiego di massi ciclopici provenienti da cava, successivamente prorogata fino al 03/12/2019.

Dall'analisi delle tavole del P.T.C.P., rappresentate nell'allegato A al presente parere, non si rilevano elementi di contrasto alla normativa del P.T.C.P. degli interventi di messa in sicurezza proposti”.

Tenuto conto dei seguenti pareri resi nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 01.10.2019:

• **Comune di Verghereto:**

- esprime **parere favorevole nel merito dell'autorizzazione sismica** per il sito A, per la quale è necessario il completamento di alcune formalità alle quali provvederà il proponente;
- consegna in Conferenza copia dell'**autorizzazione paesaggistica semplificata** (ai sensi de D.P.R. 31 del 13.02.2017 e dell'art. 146 del D.Lgs. 142/2004) per il sito A, prot. comunale n. 4678/2019, (allegata quale parte integrante al presente provvedimento ed identificata come "**Allegato 2**"), emanata a seguito del ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- esprime **parere favorevole di conformità della SCIA** per gli interventi proposti (sito A e sito B); la SCIA acquisirà pertanto efficacia al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003;

• **Unione dei Comuni Valle del Savio:**

esprime **parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico** all'esecuzione dei lavori previsti presso il sito "B"; comunica inoltre che farà pervenire la relativa autorizzazione entro breve termine tramite PEC e consegna il proprio parere di competenza (Prot. Unione dei Comuni Valle del Savio 40628/2019), acquisito al PG/2019/150714 del 01.10.2019, integralmente riportato di seguito:

"In riferimento alla pratica in oggetto:

- *Vista la documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica per modifica sostanziale, ex art. 5 del D.Lgs. 28/2011, dell'autorizzazione rilasciata con la D.G.R. n. 390 del 30/03/2009 e modificata con D.G.R. n. 900 del 23/06/2014, con cui fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" realizzato sul torrente Alferello, in Comune di Verghereto, località Mazzi-Para con note acquisite da ARPAE in data 13/06/2019 ai protocolli PG/2019/93266, PG/2019/93269, PG/2019/93271, PG/2019/93283 e PG/2019/93578;*
- *Vista la nota Prot. 99962 del 25/06/2019 pervenuta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est di ARPAE, acquisita al Prot. 27837 del 26/06/2019, con la quale è stato dato avvio da parte della struttura tecnica di ARPAE la procedura di autorizzazione unica in parola e, contestualmente, indetta e convocata ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 22/07/2019;*
- *Vista la nota Prot. 31829 del 22/07/2019 con la quale l'Ufficio Vincolo Idrogeologico dell'Unione Valle Savio ha formalizzato in seno alla succitata Conferenza di Servizi richiesta di integrazioni al progetto presentato;*
- *Viste le integrazioni pervenute per tramite del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est di ARPAE con nota Prot. num. 130945 del 23/08/2019 acquisite al Prot. 35769 del 23/08/2019;*
- *Dato atto che l'intervento oggetto di richiesta dell'autorizzazione unica, disciplinata da lex specialis in materia di energie rinnovabili, è specificamente definito da "Realizzazione di una difesa in massi naturali nella sponda dx del Torrente Alferello, in corrispondenza di un'erosione spondale, a salvaguardia della proprietà limitrofa in località Mazzi-Para e miglioramento delle condizioni di stabilità del versante in località Mazzi-Roncovecchio interessato dall'attraversamento della condotta del mini impianto idroelettrico sul Torrente Alferello" definiti negli elaborati progettuali presentati in termini localizzativi rispettivamente Sito A e Sito B;*
- *Considerato che gli interventi afferenti il mini impianto idroelettrico sul Torrente Alferello previsti dal progetto presentato sono, in relazione ai due siti d'intervento, così precisati:*
 - *Sito A Loc. Mazzi-Para - Realizzazione di una difesa in massi naturali nella sponda dx del Torrente Alferello in corrispondenza di un'erosione spondale, a salvaguardia della proprietà e dell'opera di rilascio dell'acqua dell'impianto idroelettrico;*

- *Sito B Loc. Mazzi-Roncovecchio – Miglioramento delle condizioni di stabilità del versante interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico.*
- *Rilevato che ai sensi del p.to 2.8.4 "Interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali" di cui alla "Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3", approvata con deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2000, n. 1117, sono escluse dalla normativa del vincolo idrogeologico, e quindi non oggetto del presente parere, le superfici nonché i previsti interventi precisati per il Sito A – Torrente Alferello -, per i quali il suddetto regolamento attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva ed agli accertamenti all'Amministrazione regionale, attraverso i propri Servizi provinciali Difesa del Suolo (ora Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile);*
- *Rilevato che il presente parere, formulato ai fini dell'approvazione di variante sostanziale dell'impianto idroelettrico in oggetto ai sensi dell'ex art. 5 del D.Lgs. 28/2011, si riferisce unicamente alle previsioni progettuali afferenti il Sito B, ricompreso integralmente in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, allibrato catastalmente alle particelle al Foglio 8 particelle 16 (parte) e 17 (parte) e definito estensivamente all'interno delle superfici di richiesto asservimento da parte della ditta F.G.F. Elettricità, come risultante nell'elaborato Tav. 6 "Piano particellare" a firma del Geom. Pierluigi Farfaneti;*
- *Effettuato sopralluogo nell'area del previsto intervento corrispondente al SITO B in data 11/07/2019;*

Tutto ciò premesso ai soli fini del vincolo idrogeologico, fatti salvi eventuali diritti di terzi e le competenze in materia di altri Enti

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'esecuzione dei lavori previsti presso il SITO "B" catastalmente identificabile alle particelle 16 (parte) e 17 (parte) del Foglio 8 in Comune di Verghereto, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali presentati, in subordine al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate all'istanza autorizzativa e la tipologia degli interventi attenga esclusivamente quelli ivi descritti e sintetizzabili nella regolarizzazione del profilo della pendice (livellazioni superficiali, sigillatura crepacciature, eliminazione del gradino morfologico in corrispondenza del coronamento della nicchia di distacco), realizzazione di opere di regimazione idrica, superficiale e profonda;*
- *nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste siano rispettate le tipologie progettuali, e le condizioni tecniche illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma del Geom. Pierluigi Farfaneti e del Dott. Geol. Pierluigi Venturini che, per le rispettive competenze professionali, s'intendono qui richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo;*
- *le opere in terra siano realizzate impiegando terreno con idoneo tenore d'umidità al fine di massimizzare il grado di costipamento dei riporti;*
- *nella realizzazione degli interventi di consolidamento in corrispondenza del coronamento della nicchia di distacco, ed in via generale su tutte le superficie di previsto riporto, siano assunte modalità di abbancamento e compattazione del terreno che prevedano la preventiva formazione del piano di appoggio su terreni saldi procedendo con la scarifica superficiale e la formazione di piani in contropendenza. I terreni di riporto dovranno essere compattati per strati discreti di spessore non superiore ai 30 centimetri con adeguati mezzi meccanici per massa e potenza;*
- *in fase esecutiva, in ragione della effettiva natura dei terreni sede di imposta dei drenaggi, sia realizzato un pacchetto drenante, in termini di spessore e porometria, ed impiegato un geotessile con caratteristiche tali da soddisfare i criteri di permeabilità e di ritenzione affinché sia garantita l'efficienza e la durabilità delle progettate opere;*
- *sia prevista nel tempo la verifica dell'efficienza e la periodica pulizia/manutenzione delle acque addotte dalla rete di regimazione idrica superficiale e profonda, costituita rispettivamente da fossi livellari e di coronamento e trincee drenanti e dreni sub-orizzontali;*

- *le acque meteoriche e/o nivali convogliate mediante la succitata rete scolante nel fosso di scolo esistente, di cui ne è previsto il rizezionamento a garantirne la sua officiosità, siano consegnate negli impluvi/fossi esistenti del fondo inferiore;*
- *nella realizzazione delle opere in progetto siano assunte in rapporto all'entità degli scavi ed alla natura del terreno modalità esecutive che prevedano la preventiva stabilizzazione dei fronti di scavo ovvero siano predisposte opere provvisoriali a garanzia della stabilità delle pareti;*
- *qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure, anche attraverso la predisposizione di opere provvisoriali, necessarie ad evitare possibili ristagni idrici e garantire la stabilità dei luoghi;*
- *l'eventuale terreno di risulta degli scavi, non reimpiegato nei rinterri e/o nelle livellazioni superficiali di sistemazione del lotto, sia gestito secondo la vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;*
- *a limitare possibili fenomeni di erosione diffusa a lavori ultimati sia prevista la riconsegna dei terreni oggetto d'intervento ai preesistenti utilizzi agronomici.”;*

• **Unità Impianti del S.A.C. di Arpae**

comunica che le integrazioni presentate dal proponente risultano sufficienti a chiarire quanto da essa richiesto nella prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 22.07.2019, così come formalizzato nel verbale di tale riunione e nella lettera formale di richiesta integrazioni inviata alla ditta in data 26.07.2019, PG/2019/119752;

Precisato che l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna** non era presente alla riunione conclusiva della Conferenza e pertanto è stato richiamato il parere da essa reso nella seduta della Conferenza del 22.07.2019, come di seguito riportato:

- per il sito A è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica, prorogata al 03.12.2019;
- a fine attività, e comunque prima di dismettere il sito così come presentato nella proposta, dovrà essere richiesta l'autorizzazione idraulica;
- per il sito B non si hanno competenze dirette in merito ma si ribadisce, quale contributo tecnico, quanto trasmesso all'Unione dei Comuni Valle del Savio nell'ambito del procedimento di rilascio dell'agibilità;

Considerato che in relazione all'osservazione presentata dall'Ing. Conti Alberto, citata in precedenza, la Conferenza, nel corso della riunione conclusiva si è espressa come segue:

- si precisa che i procedimenti di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ad esclusione unicamente del caso in cui ricomprendano un endoprocedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, non prevedono l'obbligo di pubblicazione e di conseguenza neppure la fase di valutazione delle osservazioni presentate da soggetti eventualmente interessati dal progetto;
- anche nel caso in cui nel procedimento sia ricompresa la dichiarazione di pubblica utilità e la richiesta di apposizione del vincolo, come per l'istanza in oggetto, la pubblicazione e la fase di valutazione delle osservazioni eventualmente presentate riguardano comunque unicamente la tutela degli interessi strettamente correlati alla procedura espropriativa;
- l'Ing. Alberto Conti non rientra tra i soggetti coinvolti dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e le sue osservazioni non attengono alla procedura espropriativa;

- si rileva che nelle osservazioni presentate sono presenti alcune informazioni non veritiere e in particolare viene evidenziata l' *"assenza di certificati di regolare esecuzione, di collaudo e di agibilità"* per l'impianto di cui in oggetto;
- occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato nell'osservazione dell'Ing. Conti Alberto:
 - la ditta F.G.F. Elettricità S.r.l., in data 16.12.2017, PGN 51930, ha presentato al Servizio Tecnico dell'Unione, Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA) per impianto idroelettrico di cui trattasi;
 - la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, PGN 10765 del 01.03.2019, relativamente alle decisioni riguardanti il procedimento di SCCEA di cui al punto precedente, rimanda integralmente alla determinazione espressa dal Settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnici Amministrativi – Servizio Tecnico Verghereto dell'Unione, pervenuta in data 01.03.2019 PGN 10722, in cui è stato dato atto che risultano ottemperate le richieste di conformazione della SCCEA inerenti la sicurezza del versante e quindi dell'opera su di esso insistente nel rispetto di una serie di specifiche prescrizioni;
 - la SCCEA presentata da F.G.F. Elettricità S.r.l., comprendente la regolare esecuzione dell'impianto e il collaudo statico, è stata quindi accettata dall'ente preposto e stabilisce a tutti gli effetti l'agibilità dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni riportate nella determina sopra citata;
- riguardo ai restanti aspetti rilevati nell'osservazione ricevuta dall'Ing. Alberto Conti, si evidenzia unicamente che, per il dissesto di cui trattasi, ad oggi non sono state emanate ordinanze finalizzate alla tutela della pubblica incolumità, né atti che abbiano prescritto ulteriori lavori per il risanamento del dissesto;

Preso atto che la Conferenza di Servizi, nella riunione conclusiva del 01.10.2019, in cui erano presenti Arpa, il Comune di Verghereto e l'Unione dei Comuni Valle del Savio, come riportato nel verbale conservato agli atti, si è espressa come segue:

- **relativamente alla dichiarazione di pubblica utilità e alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**, ha tratto le proprie conclusioni sulla base dell'osservazione presentata dall'Avv. Brancati Corrado e delle controdeduzioni ricevute dal proponente, esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dal progetto identificate catastalmente al foglio 8, particella 16 del Comune di Verghereto;
- ha approvato la **modifica sostanziale dell'autorizzazione unica**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, così come presentata dalla ditta ed emendata dagli Enti presenti in Conferenza, relativa all'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, autorizzato con D.G.R. n. 390 del 30.03.2009 e realizzato sul torrente Alferello in **Comune di Verghereto**, località Mazzi-Para, nel rispetto di specifiche prescrizioni che verranno nel seguito riportate e di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti autorizzativi non espressamente modificate;

Precisato che, relativamente alla procedura espropriativa, la sintesi dell'osservazione presentata dall'Avv. Brancati Corrado, le controdeduzioni del proponente e le valutazioni conclusive della Conferenza sono riportate nell' **"Allegato 1"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- la nota dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, pervenuta in data 01.10.2019 e acquisita al PG/2019/151194 del 02.10.2019, con cui è stata trasmessa l'autorizzazione n. 37/VAUT/2019, prot. Unione 40787 del 01.10.2019, che viene allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e assume la

denominazione "**Allegato 5**", rilasciata, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, a F.G.F. Elettricità S.r.l. per gli interventi previsti sul "sito B" dal progetto di cui trattasi;

- la nota del Comune di Verghereto, pervenuta in data 09.10.2019 e acquisita al PG/2019/154993, con cui è stata trasmessa la comunicazione di efficacia della SCIA, prot. comunale n. 4828 del 08.10.2019, che viene allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e assume la denominazione "**Allegato 3**";
- la nota del Comune di Verghereto, pervenuta in data 10.10.2019 e acquisita al PG/2019/156082 del 11.10.2019, con cui è stata trasmessa l'Autorizzazione Sismica n. 57/SISMU/2019 prot. Unione PGN 41493 del 07.10.2019, che viene allegata come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e assume la denominazione "**Allegato 4**";

Tenuto conto che la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione del progetto è stata acquisita dal proponente:

- per il **Sito A** (identificato catastalmente come parte delle Particelle 729 e 730 del Foglio 10), tramite la sottoscrizione della parte di istanza riguardante la protezione sponale da parte del proprietario delle aree di intervento, Sig. Fabrizio Luigi Fausto;
- per il **Sito B** (identificato catastalmente come parte della Particella 16 del Foglio 8), in virtù della dichiarazione di pubblica utilità e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su cui la Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 01.10.2019, si è espressa con parere favorevole;

Precisato che:

- l'elaborato denominato "*Tavola 6 – Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi*", datato agosto 2019 e acquisito al PG/2019/130170 del 22.08.2019, annulla e sostituisce l'elaborato precedentemente acquisito al PG/2019/93266 del 13.06.2019, denominato "*Tavola 5 – Stato Modificato – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi*";
- esiste un altro elaborato denominato "*Tavola 6 – Stato Attuale – Sito B – Piano particellare*", datata giugno 2019 acquisito al PG/2019/93266 del 13.06.2019, che risulta tuttora in vigore ed è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi;
- l'emissione da parte del proponente di due tavole differenti con la stessa numerazione debba ritenersi un mero errore materiale;
- si ritiene pertanto corretto assumere l'elaborato "*Tavola 6 – Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi*", datato agosto 2019 e acquisito al PG/2019/130170 del 22.08.2019, con la denominazione corretta "*Tavola 5 – Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi*";

Preso atto che:

- il costo per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale, come previste dall'elaborato (T) denominato "*Tavola 7 – Stato Attuale – Stato finale dismissione impianto*" allegato all'istanza, è stato valutato dal progettista in Euro 20.000,00 come riportato nell'elaborato (I) denominato "*Computo metrico estimativo opere di dismissione impianto*"; entrambi gli elaborati sono stati acquisiti al PG/2019/93266 del 13.06.2019;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PG/2019/93266 del 13.06.2019, contenuta nel modulo di presentazione dell'istanza (A), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpa, di una cauzione a

garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;

- il proponente, con nota inviata in data 13.06.2019, acquisita al PG/2019/93266 del 13.06.2019, ha consegnato l'elaborato (E) denominato "*Dichiarazioni e asseverazioni*" in cui il progettista dell'impianto dichiara ed assevera:
 - l'insussistenza di interferenze, dell'intervento in progetto, con le aree di interesse dell'amministrazione mineraria UNMIG, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. n. 1775/1933, art. 120;
 - che l'opera in oggetto non necessita del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto si trova a una distanza superiore a 30 metri da impianti di pubblico trasporto (ferrovie, filovie, impianti a fune), come previsto dalla circolare ministeriale n. 1267 del 31.05.2013;
 - che l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC;

Considerato che:

- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che il costo complessivo dell'intervento di modifica di cui trattasi è stimato in Euro 42.000,00;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 dell' 11 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae con bonifico bancario eseguito in data 11.06.2019;

Tenuto conto che che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la ditta F.G.F. Elettricità S.r.l., inoltrata in data 18.07.2019 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0051871_20190718 e rilasciata in data 09.08.2019;

Precisato che la Conferenza ha stabilito che il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica per la modifica sostanziale di cui in oggetto è vincolato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi precedenti non espressamente modificate dal presente atto, nonché al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. la strada dovrà essere ripristinata nella stessa sede, con identiche dimensioni e stessa portanza, anche con riferimento al tratto di attraversamento del tombinamento Ø300 previsto in progetto;
2. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
3. i lavori dovranno iniziare **entro 1 anno** e terminare **entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
4. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori ad Arpae, Unione dei Comuni Valle del Savio, al

Comune di Verghereto e alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Verghereto;

5. dovrà essere presentata, a fine lavori, la SCCEA al Comune di Verghereto e ad Arpaе per conoscenza;
6. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpaе n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpaе mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
 - l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
 - la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpaе; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpaе;
 - il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
 - i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
 - il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
 - lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
7. a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpaе;
8. eventuali varianti in corso d'opera, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, o richieste di proroga dovranno essere preventivamente comunicate al S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpaе, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato il progetto, ogni richiesta di variazione o

modifica che venga apportata all'impianto dovrà seguire lo stesso iter;

9. le modifiche non sostanziali al presente impianto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale, così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;
10. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpaè, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
11. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
12. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni settoriali recepite dalla presente autorizzazione, sia la concessione di derivazione di acqua pubblica, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
13. a fine attività, e comunque prima di dismettere il sito, così come presentato nella proposta, dovrà essere richiesta l'autorizzazione idraulica (prescrizione proposta dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e approvata dalla Conferenza dei Servizi);
14. considerate le specifiche progettuali che, in particolare per l'intervento nel Sito B, situato in località Mazzi-Roncovecchio, prevedono scavi a profondità variabile compresa tra -1,00 e -3,00 m dal piano di campagna per la realizzazione di fossi e trincee drenanti, considerato che le opere in progetto sono sottoposte all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 "*Codice contratti pubblici*", dovrà essere presentata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini specifica istanza per verificare se il procedimento necessita dell'attivazione della procedura di "*Verifica archeologica preventiva*" di cui all'art. 25 del suddetto Decreto Legislativo (prescrizione proposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e approvata dalla Conferenza dei Servizi);

Considerato che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011, comprende i seguenti provvedimenti e atti di assenso:

- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (ai sensi del D.P.R. 31 del 13.02.2017 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004) per il sito A, già rilasciata al proponente dal Comune di Verghereto, prot. comunale n. 4678/2019 del 30.09.2019, e compresa nell' "**Allegato 2**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Comunicazione di efficacia della SCIA (ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 15/2013), prot. comunale n. 4824 del 08.10.2019, rilasciata dal Comune di Verghereto con nota acquisita al PG/2019/154993 del 09.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 3**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Autorizzazione sismica n. 57/SISMU/2019 (ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19/2008) per il sito A, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, prot. Unione PGN 41493 del 07.10.2019, trasmessa a questa Agenzia dal Comune di Verghereto con nota acquisita al PG/2019/156082 del 11.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 4**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Autorizzazione ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 relativa al vincolo idrogeologico n. 37/VAUT/2019 del 01.10.2019, prot. Unione n. 40787 del 01.10.2019, per il sito B, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al PG/2019/151194 del 02.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 5**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per il sito B (ai sensi

del art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002), entrambe ricomprese e sostituite dal presente provvedimento;

Precisato che:

- i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
- il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e quelli successivamente integrati, pervenuti con note acquisite ai protocolli: PG/2019/93266, PG/2019/93269, PG/2019/93271, PG/2019/93283 e PG/2019/93578 del 13.06.2019; PG/2019/130170 del 22.08.2019;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- la variante proposta rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione unica vigente (ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011), presentata dalla ditta **F.G.F. Elettricità S.r.l.** (con sede legale in località Mazzi-Para n. 22, Comune di Verghereto – C.F. e P.IVA: 03463530406), relativamente a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “idroelettrico” di potenza elettrica massima pari a 598,00 kWe e potenza idraulica media di concessione pari a 175,00 kW, autorizzato con D.G.R. n. 390

del 30.03.2009 e realizzato sul torrente Alferello in **Comune di Verghereto**, località Mazzi-Para, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:

- Modulo “Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile” – PG/2019/93266 (A);
- Elenco Elaborati – PG/2019/93266 (B);
- Relazione tecnica di conformità ai piani territoriali a firma del progettista, Geom. Pierluigi Farfaneti – PG/2019/93266 (C);
- Dichiarazione relativa alla proprietà dei terreni interessati dall’intervento nel Sito A – PG/2019/93266 (D);
- Dichiarazioni e Asseverazioni a firma del progettista degli elaborati oggetto dell’istanza, Geom. Pierluigi Farfaneti– PG/2019/93266 (E);
- Dichiarazione del legale rappresentante della ditta relativa al costo complessivo dell’intervento proposto – PG/2019/93266 (F);
- Copia della “Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici (ex punto 13.3 dell’Allegato al DM 10.09.2010)” – PG/2019/93266 (G);
- Autocertificazione relativa all’Organo di Vigilanza di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 a firma del legale rappresentante della ditta – PG/2019/93266 (H);
- Computo metrico estimativo opere di dismissione impianto a firma del progettista Geom. Pierluigi Farfaneti – PG/2019/93266 (I);
- Copia dell’autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 376 del 06.02.2018 dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli interventi previsti sul Sito A - PG/2019/93266 (L);
- Copia della disposizione di pagamento in favore di Arpae degli oneri istruttori relativi all’istanza di A.U. ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 – PG/2019/93266 (M);
- Relazione Geologica e Geotecnica, datata maggio 2019, a firma del Geol. Pierluigi Venturini – PG/2019/93266 (N);
- Tavola 1 “Stato Attuale – Sito A – Pianta e Sezioni”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (O);
- Tavola 2 “Stato Modificato – Sito A – Pianta e Sezioni”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (P);
- Tavola 3 “Stato Modificato – Sito A – Stralcio planimetria C.T.R. e stralcio planimetria catastale”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (Q);
- Tavola 4 “Stato -attuale – Sito B – Piano quotato e sezioni trasversali”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (R);
- Tavola 6 “Stato Attuale – Sito B – Piano particellare”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (S);
- Tavola 7 “Stato attuale e stato finale dismissione impianto – Pianta”, datata giugno 2019 – PG/2019/93266 (T);
- Copia del primo Allegato al Modulo 1 della richiesta di titolo edilizio “Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese” a firma del legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori - PG/2019/93578 (U);
- Copia del secondo Allegato al Modulo 1 della richiesta di titolo edilizio “Asseverazione degli altri tecnici incaricati” a firma del Geol. Pierluigi Venturini - PG/2019/93269 (V);
- Copia della disposizione di pagamento in favore del Comune di Verghereto dei diritti di segreteria relativi al titolo edilizio – PG/2019/93269 (Z);
- Documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi delle aree di intervento – PG/2019/93269 (AA);
- Modello “Vincolo Geologico - Domanda di autorizzazione (Modello 1)” – PG/2019/93271 (AB);
- Copia della disposizione di pagamento in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Savio degli oneri istruttori relativi alla richiesta di autorizzazione per interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico – PG/2019/93271 (AC);
- “Allegato Marche da Bollo” attestante l’avvenuto assolvimento da parte della ditta delle imposte di bollo per la domanda e per il rilascio dell’autorizzazione relative al vincolo idrogeologico – PG/2019/93271 (AD);
- Elaborato denominato “Corografia 25.000 con localizzazione dell’intervento” – PG/2019/93271 (AE);

- Modello relativo alla richiesta di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico denominato: “*Procura Speciale per sottoscrizione digitale, compilazione e presentazione telematica delle pratiche ai sensi co. 3 bis art. 38 D.P.R. 445/2000 (Modello 9)*” – PG/2019/93271 (AF);
- Modello “*Istanza di Autorizzazione Paesaggistica con Procedimento Semplificato*” – PG/2019/93283 (AG);
- Modello “*Relazione Paesaggistica Semplificata – Allegato D (di cui all’art. 8, comma 1)*” – PG/2019/93283 (AH);
- Copia della disposizione di pagamento in favore del Comune di Verghereto degli oneri istruttori relativi all’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata – PG/2019/93269 (AI);
- Elenco Elaborati documentazione integrativa – PG/2019/13070 (AL);
- Relazione Tecnica a firma del progettista, Geom. Pierluigi Farfaneti – PG/2019/13070 (AM);
- Relazione Geologica e Geotecnica – Note Integrative”, datata agosto 2019, a firma del Geol. Pierluigi Venturini – PG/2019/130170 (AN);
- Tavola 2 bis “*Stato Modificato Comparativa – Sito A – Pianta e Sezioni*”, datata agosto 2019 – PG/2019/130170 (AO);
- Tavola 5 “*Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi*”, datata agosto 2019 – PG/2019/130170 (AP);
- Modulo “*Modello 1 – Richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi*” – PG/2019/130170 (AQ);
- Modulo “*Modello 2 – Relazione tecnica di asseverazione della richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi*” – PG/2019/130170 (AR);
- Modulo “*MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio*” relativo al sito A – PG/2019/130170 (AS);
- Modulo “*MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio*” relativo al sito B – PG/2019/130170 (AT);
- Copia del secondo Allegato al Modulo 1 della richiesta di titolo edilizio “*Asseverazione degli altri tecnici incaricati*” a firma dell’Ing. Alberto Mastroianni – PG/2019/93269 (AU);
- Rapporto di prova relativo all’analisi del terreno nel sito A – PG/2019/130170 (AV);
- Rapporto di prova relativo all’analisi del terreno nel sito B – PG/2019/130170 (AZ);
- Copia dell’attestazione di pagamento in favore del Comune di Verghereto dell’integrazione dei diritti di segreteria relativa alla SCIA – PG/2019/130170 (AAA);
- Copia della proroga di validità fino al 03.12.2019 della Determinazione n. 376 del 06.02.2018 dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli interventi previsti sul Sito A – PG/2019/130170 (AAB);
- Indice degli elaborati della pratica sismica relativa al sito A – PG/2019/130170 (AAC);
- Modulo “*MUR A.2 – Istanza di autorizzazione sismica*” – PG/2019/130170 (AAD);
- Modulo “*MUR A.3/D.3 – Asseverazione di conformità e congruità*” – PG/2019/130170 (AAE);
- Modulo “*MUR A.4/D.4 – nomina e dichiarazione del collaudatore*” – PG/2019/130170 (AAF);
- Relazione di calcolo strutturale – PG/2019/130170 (AAG);
- Tavola strutturale denominata “*Parete contro terra in massi ciclopici – Inquadramento generale – Planimetria - Sezione*” – PG/2019/130170 (AAH);
- Copia della disposizione di pagamento in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Savio degli oneri istruttori relativi alla pratica sismica – PG/2019/130170 (AAI);

2. **di dichiarare**, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere connesse all’impianto idroelettrico di cui in oggetto previste dal progetto presentato, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;

3. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dal progetto limitatamente al sito B (ai sensi dell'art. 11 della L.R. 37/2002), identificata catastalmente al foglio 8, particella 16 del Comune di Verghereto e come indicata negli elaborati depositati agli atti di questa Agenzia, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi, le cui determinazioni sono riportate in dettaglio nel verbale della riunione conclusiva della conferenza del 01.10.2019, conservato agli atti, e nell' "**Allegato 1**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, comprende i seguenti provvedimenti e atti di assenso:
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (ai sensi del D.P.R. 31 del 13.02.2017 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004) per il sito A, già rilasciata al proponente dal Comune di Verghereto, prot. comunale n. 4678/2019 del 30.09.2019, e compresa nell' "**Allegato 2**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Comunicazione di efficacia della SCIA (ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 15/2013), prot. comunale n. 4824 del 08.10.2019, rilasciata dal Comune di Verghereto con nota acquisita al PG/2019/154993 del 09.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 3**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Autorizzazione sismica n. 57/SISMU/2019 (ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 19/2008) per il sito A, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, prot. Unione PGN 41493 del 07.10.2019, trasmessa a questa Agenzia dal Comune di Verghereto con nota acquisita al PG/2019/156082 del 11.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 4**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Autorizzazione ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 relativa al vincolo idrogeologico n. 37/VAUT/2019 del 01.10.2019, prot. Unione n. 40787 del 01.10.2019, per il sito B, rilasciata dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al PG/2019/151194 del 02.10.2019 e compresa nell' "**Allegato 5**", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per il sito B (ai sensi del art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002), entrambe ricomprese e sostituite dal presente provvedimento;
5. **di precisare** che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente punto 4 decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
6. **di approvare** l' "**Allegato 1**", l' "**Allegato 2**", l' "**Allegato 3**", l' "**Allegato 4**" e l' "**Allegato 5**" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
7. **di dare atto** che:
- la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione del progetto, è stata acquisita dal proponente:
 - per il **sito A** (identificato catastalmente come parte delle Particelle 729 e 730 del Foglio 10), tramite la sottoscrizione della parte di istanza riguardante la protezione spondale da parte del proprietario delle aree di intervento, Sig. Fabrizio Luigi Fausto;
 - per il **sito B** (identificato catastalmente come parte della Particella 16 del Foglio 8), in virtù della dichiarazione di pubblica utilità e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, assentite nei punti 2 e 3 del dispositivo del presente atto;
 - si ritiene corretto assumere l'elaborato "*Tavola 6 – Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano*

quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi", datato agosto 2019 e acquisito al PG/2019/130170 del 22.08.2019, con la denominazione corretta *"Tavola 5 – Stato Modificato, Stato comparativo – Sito B – Piano quotato, sezioni trasversali e particolari costruttivi"*;

- il costo per la dismissione dell'impianto e per le misure di reinserimento e recupero ambientale, come previste dall'elaborato (T) denominato *"Tavola 7 – Stato Attuale – Stato finale dismissione impianto"* allegato all'istanza, è stato valutato dal progettista in Euro 20.000,00 come riportato nell'elaborato (I) denominato *"Computo metrico estimativo opere di dismissione impianto"*; entrambi gli elaborati sono stati acquisiti al PG/2019/93266 del 13.06.2019;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PG/2019/93266 del 13.06.2019, contenuta nel modulo di presentazione dell'istanza (A), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- il proponente, con nota inviata in data 13.06.2019, acquisita al PG/2019/93266 del 13.06.2019, ha consegnato l'elaborato (E) denominato *"Dichiarazioni e asseverazioni"* in cui il progettista dell'impianto dichiara ed assevera:
 - l'insussistenza di interferenze, dell'intervento in progetto, con le aree di interesse dell'amministrazione mineraria UNMIG, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. n. 1775/1933, art. 120;
 - che l'opera in oggetto non necessita del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto si trova a una distanza superiore a 30 metri da impianti di pubblico trasporto (ferrovie, filovie, impianti a fune), come previsto dalla circolare ministeriale n. 1267 del 31.05.2013;
 - che l'impianto è localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC;
- il proponente ha provveduto a liquidare in favore di Arpae gli oneri istruttori previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la ditta F.G.F. Elettricità S.r.l., inoltrata in data 18.07.2019 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0051871_20190718 e rilasciata in data 09.08.2019;

8. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

- 8.1. la strada dovrà essere ripristinata nella stessa sede, con identiche dimensioni e stessa portanza, anche con riferimento al tratto di attraversamento del tombinamento Ø300 previsto in progetto;
- 8.2. i lavori dovranno iniziare **entro 1 anno** e terminare **entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- 8.3. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori ad Arpae, Unione dei Comuni Valle del Savio, al Comune di Verghereto e alla Stazione dei carabinieri Forestali di Verghereto;
- 8.4. dovrà essere presentata, a fine lavori, la SCCEA al Comune di Verghereto e ad Arpae per conoscenza;
- 8.5. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione

degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;

- l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
- la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo;** l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
- il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

- 8.6. a collaudo effettuato la società dovrà darne comunicazione agli Enti interessati, i quali, ognuno per le proprie competenze, dovranno verificare che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato ed autorizzato, dandone comunicazione all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae;
- 8.7. eventuali varianti in corso d'opera, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, o richieste di proroga dovranno essere preventivamente comunicate al S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, valutate ed eventualmente autorizzate, così come, una volta realizzato il progetto, per ogni richiesta di variazione o modifica che venga apportata all'impianto;
- 8.8. le modifiche non sostanziali al presente impianto, anche se richieste specificatamente dagli enti

interessati, sono assentibili attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale, così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;

- 8.9. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
 - 8.10. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
 - 8.11. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni settoriali recepite dalla presente autorizzazione, sia la concessione di derivazione di acqua pubblica, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
 - 8.12. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Verghereto, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
 - 8.13. a fine attività, e comunque prima di dismettere il sito, così come presentato nella proposta, dovrà inoltre essere richiesta l'autorizzazione idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna;
 - 8.14. considerate le specifiche progettuali che, in particolare per l'intervento nel Sito B, situato in località Mazzi-Roncovecchio, prevedono scavi a profondità variabile compresa tra -1,00 e -3,00 m dal p.d.c. per la realizzazione di fossi e trincee drenanti, considerato che le opere in progetto sono sottoposte all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 "Codice contratti pubblici", dovrà essere presentata alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini specifica istanza per verificare se il procedimento necessita dell'attivazione della procedura di "*Verifica archeologica preventiva*" di cui all'art. 25 del suddetto Decreto Legislativo;
9. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata inoltre al rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate negli atti compresi nella presente autorizzazione e ad essa allegati, che vengono riportate di seguito unicamente per facilitarne la consultazione:

Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico n. 37/VAUT/2019 del 01.10.2019 di competenza dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ("Allegato 5"):

- 9.1. i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate all'istanza autorizzativa e la tipologia degli interventi attenga esclusivamente quelli ivi descritti e sintetizzabili nella regolarizzazione del profilo della pendice (livellazioni superficiali, sigillatura crepacciature, eliminazione del gradino morfologico in corrispondenza del coronamento della nicchia di distacco), realizzazione di opere di regimazione idrica, superficiale e profonda;
- 9.2. nell'esecuzione degli interventi e delle opere previste siano rispettate le tipologie progettuali, e le condizioni tecniche illustrate graficamente e descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma del Geom. Pierluigi Farfaneti e del Dott. Geol. Pierluigi Venturini che, per le rispettive competenze professionali, s'intendono qui richiamate integralmente ed assunte a carattere prescrittivo;
- 9.3. le opere in terra siano realizzate impiegando terreno con idoneo tenore d'umidità al fine di massimizzare il grado di costipamento dei riporti;
- 9.4. nella realizzazione degli interventi di consolidamento in corrispondenza del coronamento della

nicchia di distacco, ed in via generale su tutte le superficie di previsto riporto, siano assunte modalità di abbancamento e compattazione del terreno che prevedano la preventiva formazione del piano di appoggio su terreni saldi procedendo con la scarifica superficiale e la formazione di piani in contropendenza. I terreni di riporto dovranno essere compattati per strati discreti di spessore non superiore ai 30 centimetri con adeguati mezzi meccanici per massa e potenza;

- 9.5. in fase esecutiva, in ragione della effettiva natura dei terreni sede di imposta dei drenaggi, sia realizzato un pacchetto drenante, in termini di spessore e porometria, ed impiegato un geotessile con caratteristiche tali da soddisfare i criteri di permeabilità e di ritenzione affinché sia garantita l'efficienza e la durabilità delle progettate opere;
- 9.6. sia prevista nel tempo la verifica dell'efficienza e la periodica pulizia/manutenzione delle acque addotte dalla rete di regimazione idrica superficiale e profonda, costituita rispettivamente da fossi livellari e di coronamento e trincee drenanti e dreni sub-orizzontali;
- 9.7. le acque meteoriche e/o nivali convogliate mediante la succitata rete scolante nel fosso di scolo esistente, di cui ne è previsto il risezionamento a garantirne la sua officiosità, siano consegnate negli impluvi/fossi esistenti del fondo inferiore;
- 9.8. nella realizzazione delle opere in progetto siano assunte in rapporto all'entità degli scavi ed alla natura del terreno modalità esecutive che prevedano la preventiva stabilizzazione dei fronti di scavo ovvero siano predisposte opere provvisoriale a garanzia della stabilità delle pareti;
- 9.9. qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa di eventi meteorologici sfavorevoli, vengano prontamente adottate tutte le misure, anche attraverso la predisposizione di opere provvisoriale, necessarie ad evitare possibili ristagni idrici e garantire la stabilità dei luoghi;
- 9.10. l'eventuale terreno di risulta degli scavi, non reimpiegato nei rinterri e/o nelle livellazioni superficiali di sistemazione del lotto, sia gestito secondo la vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;
- 9.11. a limitare possibili fenomeni di erosione diffusa a lavori ultimati sia prevista la riconsegna dei terreni oggetto d'intervento ai preesistenti utilizzi agronomici”;

10. di dare atto che:

- la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi non espressamente modificate con il presente atto;
- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

11. di fare salvi i diritti di terzi;

12. di dare atto che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

13. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

14. di precisare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta F.G.F. Elettricità S.r.l.; al Servizio Territoriale di Arpa, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena; al Comune di Verghereto; all'Unione dei Comuni Valle del Savio; all'Ufficio Patrimonio ed Espropri della Provincia di Forlì-Cesena; alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, alla Regione Emilia-Romagna: Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile e Servizio VIPSA.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Estratto del Verbale relativo alla riunione del 01.10.2019 della Conferenza di Servizi riguardante le decisioni assunte riguardo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

ESAME OSSERVAZIONE PERVENUTA

(Pubblicazione sul BUR del 10.07.2019 – n. 227 – Parte Seconda n. 183)

(Consegna delle raccomandate ai proprietari completata in data 11.07.2019)

Scadenza deposito per osservazioni: 09.09.2017

<u>Proponente dell'osservazione:</u>	Dati catastali	
	Fg.	Map.
Avv. Brancati Corrado , C.F. BRNCRD76H06L500A, delegato con procura da: • Lanzi Florinda, C.F.: LNZFRN49D63L763R, tutore legale di Giovannetti Valter, C.F.: GNVNTR48B15L764A, proprietario del terreno individuato catastalmente al foglio 8, particella 16 del Comune di Verghereto; • Giovannetti Moreno, C.F.: GVNMRN71L16A565D, in qualità di Legale Rappresentante della Società La Pietra Serena Snc, locataria del terreno individuato catastalmente al foglio 8, particella 16 del Comune di Verghereto Osservazione pervenuta in data 03.09.2019 e acquisita al PG/2019/136726 del 04.09.2019, comprendente i seguenti allegati: • “Relazione Tecnica”, redatta dall’Ing. Costante Ricci; • “Controdeduzioni alla Relazione Geologica Geotecnica del Geol. Pierluigi Venturini redatta nel maggio 2019”, redatta dal Geol. Carlo Fabbri	8	16
<u>Sintesi dell'osservazione acquisita al PG/2019/136726 del 04/09/2019</u> 1. In via preliminare: illegittimità del progetto per assoluta incertezza del diritto di cui si chiede l'espropriazione – Contraddittorietà degli atti e indeterminatezza. La documentazione depositata appare del tutto contraddittoria e incerta e non permette di chiarire i seguenti aspetti della problematica espropriativa: • quale diritto si vorrebbe espropriare sull'area; • cosa si vorrebbe realizzare sul terreno; • come si debba gestire la problematica relativa all'accesso al fondo. Risulta quindi impossibile approntare un'adeguata difesa dei diritti dei proprietari ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e questo costituisce grave vizio tale da rendere illegittimo il procedimento		

espropriativo.

2. Nel merito: inadeguatezza del progetto.

Assoluta inadeguatezza del progetto presentato, come deducibile dalle relazioni Tecniche del Geol. Fabbri Carlo e dell'Ing. Ricci Costante, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato:

- 2.1. il progetto si basa valutazioni del rischio franoso modificate all'ultimo momento in modo quantomeno "anomalo";
- 2.2. il progetto va a proporre soluzioni tecniche di impatto addirittura minore rispetto a proposte già bocciate da questa Pubblica Amministrazione.

Si elencano schematicamente le osservazioni tecniche riportate nelle relazioni dell'Ingegnere Ricci Costante e del Geologo Fabbri Carlo:

- non è stata realizzata una campagna geognostica finalizzata a chiarire le condizioni statiche del sito, né quelle progettuali (osservazione rilevata da entrambi i tecnici);
- le trincee drenanti prevedono un materasso drenante di soli 0.5 m, in contrasto con qualsiasi norma costruttiva poiché il materasso drenante deve essere spinto fino a 0.5 m dal piano di campagna (osservazione rilevata dal geologo);
- non viene chiarita quale tecnica di consolidamento verrà messa in opera sui terreni di riporto, né quale compattatore verrà utilizzato e non è stato calcolato il numero di passaggi dello stesso (osservazione rilevata da entrambi i tecnici);
- non sono state presentate verifiche del tessuto impermeabile di rivestimento dei dreni (osservazione rilevata dall'ingegnere);
- non è stato eseguito il calcolo della granulometria drenante con criterio di Terzaghi, né verificato il rapporto di antintasamento, né il criterio di ritenzione, né di permeabilità. Tale mancanza può avere effetti negativi perché, perdendo di efficacia, i dreni creeranno concentrazioni idriche nel sottosuolo (osservazione rilevata dal geologo);
- la disposizione a raggiera della maglia drenante e dei dreni suborizzontali può influire negativamente sulla staticità del pendio (osservazione rilevata dal geologo);
- i fossi di guardia e i fossi drenanti oltre ad essere progettati con orientamento sbagliato sono previsti a scolare in un fosso esistente che in realtà è solo un fossetto di modesta portata che si scarica nell'area sottostante destinata a terreno per cava (osservazione rilevata dall'ingegnere);
- riguardo al tombino stradale Ø300 previsto in progetto:
 - dovrà essere portante (osservazione rilevata da entrambi i tecnici);
 - non ne è stata calcolata la sezione idraulica in considerazione del bacino idrografico sotteso e della massima intensità di pioggia (osservazione rilevata dal geologo);
- la proposta di sistemazione della nicchia di distacco non è stata preceduta da idonee prove sul sito, ha ignorato qualsiasi principio, anche elementare di geotecnica e mineralogia e andrà a indebolire un terreno saldo facilitando la franosità in concomitanza di forti eventi piovosi e nivali (osservazione rilevata dal geologo);
- la strada dovrà essere ricostruita con le caratteristiche di sicurezza carrabile per carichi pesanti (osservazione rilevata dall'ingegnere);

3. Nel merito: gravità dell'impatto del progetto espropriativo sui diritti dei proprietari.

Il progetto pare rendere inutilizzabile una strada, che costituisce l'unico accesso ad una serie di terreni con autorizzazione all'utilizzo a cava, concessi in locazione dal Sig. Giovannetti Valter alla società La Pietra Serena Snc. Dato che la conformazione dei luoghi impedirebbe inoltre la costruzione di nuove strade di accesso, ne conseguirebbe l'interclusione dei fondi con conseguente grave danno economico per annullamento del valore dei terreni e degli impianti a cava; danno che dovrebbe essere computato nel calcolo dell'indennità di esproprio.

Anche qualora l'attuale proprietario dovesse mantenere la disponibilità di accesso (o la proprietà) della strada, la procedura espropriativa determinerebbe comunque un grave danno per l'attuale proprietà e per il locatore, in quanto la possibilità di continuo accesso di soggetti terzi in zone limitrofe all'area di cava costringerebbe la società La Pietra Serena Snc a limitazioni nell'utilizzo dell'impianto di cava e comunque a sostenere maggiori costi di gestione. Anche questo aspetto contribuisce a ridurre il valore del fondo di proprietà del Sig. Giovannetti Valter per i minori margini di profitto connessi all'aumento dei costi e alla riduzione delle possibilità di cavazione.

Ulteriori considerazioni sulla occupazione permanente rilevate dall' Ing. Costante Ricci.

- La richiesta di occupazione permanente con diritto di superficie per l'area occupata dalle opere da realizzare risulterebbe incomprensibile, immotivata e non necessaria qualora con le opere previste, la frana risultasse veramente stabilizzata con fattore di sicurezza 1.20, come dichiarato nella relazione geologica allegata al progetto. F.G.F. Elettricità S.r.l. sembra aver chiesto l'occupazione permanente in previsione di dover intervenire nuovamente sulla frana a causa della modesta entità e insufficienza delle opere previste in progetto.
- La comunicazione della richiesta di occupazione doveva essere estesa anche alla ditta La Pietra Serena e alle altre ditte che usano la strada per accedere alle cave.
- E' necessaria la valutazione dell'indennizzo che verrà proposto alla ditta La Pietra Serena che, non potendo continuare lo scavo della pietra alberese perderà una quota importante del proprio reddito.

Richieste:

- **in via principale:** rigetto del progetto;
- **in subordine:** mantenimento della proprietà dei luoghi e adeguamento del progetto con la previsione di ogni soluzione tecnica e di salvaguardia utile e necessaria per l'integrale mantenimento delle possibilità di sfruttamento delle concessioni a cava.

Controdeduzione del proponente, presentata in data 21.09.2019, con nota acquisita al PG/2019/146818 del 24.09.2019, a firma dell' Avv. Gherardini Jacopo delegato dal Sig. Giovannetti Lino (presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore della ditta F.G.F. Elettricità S.r.l.)

1. la proprietà lamenta l'**indeterminatezza del diritto di cui si chiede l'espropriazione** che, a suo dire, le avrebbe impedito l'esercizio di un adeguato diritto di difesa in merito al progetto presentato.

La doglianza è del tutto pretestuosa, oltre che infondata, non essendovi stata, in concreto, alcuna compressione del diritto di difesa, come reso evidente dalle copiose (e capziose) osservazioni formulate sul progetto dal difensore e dai tecnici incaricati dalla proprietà.

Il diritto di partecipazione del proprietario nella fase procedimentale finalizzata all'apposizione del vincolo espropriativo (previsto dall'art. 8 Reg. Regionale n. 1/2012 e dall'art. 11 L.R. 37/2002), infatti,

è preordinato a consentire l'espressione di valutazioni sulla localizzazione delle opere e/o sull'opportunità del progetto: come è agevole constatare (alla luce della documentazione *ex adverso* prodotta), la proprietà ha potuto pienamente esercitare le proprie prerogative partecipative e difensive in merito al progetto in corso di autorizzazione.

In merito all'asserita indeterminatezza del diritto oggetto di esproprio – questione priva di pregio in questa sede e tutt'al più incidente sulla esatta determinazione dell'indennità - rileviamo che non è certo nella presente fase procedimentale che deve essere compiutamente definito il diritto oggetto della vicenda ablativa, posto che sarà il successivo decreto di esproprio a disporre *"il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione"* (art. 23, comma 1°, lett. f, D.P.R. n. 327/2001).

Ad ogni buon conto, l'avviso di deposito del progetto di modifica (pubblicato sul Burert e comunicato alla proprietà) - al di là della terminologia utilizzata (diritto di superficie ovvero servitù) - evidenzia chiaramente che l'esproprio non avrà ad oggetto il diritto di proprietà ma soltanto un diritto reale minore, funzionale alla realizzazione e al mantenimento delle opere di miglioramento delle condizioni di stabilità del versante *de quo*.

Il Sig. Valter Giovannetti manterrà pertanto la proprietà dell'area e potrà senz'altro continuare, così come i suoi aventi causa e gli eventuali terzi titolari di diritti personali di godimento sull'area medesima, ad esercitare tutte le facoltà connesse al diritto dominicale (beninteso, non in contrasto con le opere da realizzare) e, quindi, anche ad utilizzare la strada ivi presente.

2. La proprietà contesta inoltre l'**inadeguatezza del progetto** perché (i) si baserebbe su valutazioni del rischio franoso *"modificate all'ultimo momento in modo quantomeno 'anomalo' "* e (ii) proporrebbe soluzioni tecniche *"di impatto addirittura minore rispetto a proposte già bocciate da questa Pubblica Amministrazione"*.

- 2.1. Sul primo punto, nel richiamare integralmente il contenuto delle relazioni del Dott. Pierluigi Venturini agli atti del presente procedimento e del precedente procedimento di segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità dell'impianto idroelettrico (conclusosi con determinazione dell'Unione dei Comuni Valle del Savio P.G. n. 10765 del 1°.3.2019), ci limitiamo a ribadire, per l'ennesima volta, che:

- soltanto F.G.F. Elettricità e i suoi tecnici, nonostante le innumerevoli difficoltà dovute alla strenua opposizione della proprietà e della Società detentrica dell'area, hanno eseguito indagini strumentali in loco per verificare le effettive condizioni di stabilità del versante (condensate nelle relazioni richiamate);
- la proprietà dell'area invece, nel corso degli ultimi due anni, non ha fatto altro che (i) contestare gli elaborati dei tecnici della Società scrivente (sia per quanto riguarda le risultanze, sia per quanto riguarda la metodologia di lavoro, sempre con argomentazioni diverse e contraddittorie: è sufficiente confrontare le relazioni del Dott. Carlo Fabbri per rendersene conto) ovvero (ii) rielaborare *pro domo sua* le risultanze della relazione dell'Ing. Stragapede risalente all'anno 2015 (peraltro fondata soltanto su dati inclinometrici, in parte non attendibili per le ragioni spiegate dal Dott. Venturini), senza mai eseguire uno straccio di prova e/o indagine *in situ*, pur avendo la piena disponibilità dell'area (mentre F.G.F. Elettricità si è vista costretta a richiedere e ottenere un provvedimento giurisdizionale soltanto per accedere al terreno).

In definitiva, lo scopo della proprietà - non dichiarato ma ormai da molto tempo evidente - è di far credere che le condizioni del versante siano ben più preoccupanti di quelle accertate dai tecnici di F.G.F. Elettricità e dall'Amministrazione, omettendo però - il che la dice lunga - di apportare un qualsivoglia elemento di natura tecnica idoneo a suffragare la propria tesi. Le

“critiche” mosse al progetto di sistemazione presentato dalla scrivente Società, pertanto, sono del tutto inattendibili, perché fondate su un presupposto (l’instabilità del versante) privo di un credibile supporto probatorio.

- 2.2. Sul punto delle modifiche progettuali, le affermazioni della proprietà, pur suggestive, sono tuttavia fondate su una ricostruzione dei fatti volutamente parziale.

I due progetti a suo tempo presentati - che prevedevano la realizzazione di una struttura in micropali (il primo) e di una palificata “berlinese” (il secondo) – erano stati preceduti, come ormai noto, dai numerosi tentativi della scrivente Società finalizzati a trovare un accordo con i proprietari e i detentori dell’area per la definitiva sistemazione del versante.

A fronte della ripetuta indisponibilità di questi ultimi a ricercare una soluzione condivisa, F.G.F. Elettricità si è vista costretta a presentare soluzioni progettuali limitate alla sola fascia di rispetto della condotta idroelettrica; è proprio per questo motivo che il primo progetto non è stato autorizzato, perché non rispondente all’esigenza di *“una complessiva ed organica stabilizzazione del versante”* (così la determinazione prot. n. 604/2016 dell’Unione dei Comuni Valle del Savio; il secondo progetto è stato archiviato in seguito alla presa d’atto delle effettive condizioni dell’area).

La scelta di tali soluzioni progettuali era dunque imposta dalle limitate dimensioni dell’area d’intervento (in quelle circostanze, l’unica possibile).

Solo attivando il procedimento di autorizzazione unica previsto dalla L. n. 387/2003, F.G.F. Elettricità ha potuto presentare un progetto funzionale ad una complessiva, organica e definitiva sistemazione del versante, eludendo così le perduranti (e ingiustificabili) resistenze della proprietà e della Società affittuaria del terreno.

3. Da ultimo, la proprietà e gli affittuari sostengono che **il progetto renderebbe inutilizzabile la strada che attraversa il fondo**, intercludendo gli altri fondi di proprietà del Sig. Giovanetti con autorizzazione all’utilizzo di cava, concessi in locazione a La Pietra Serena S.n.c.

In primo luogo, va evidenziato che il progetto non intaccherà minimamente la strada esistente né, tantomeno, ne impedirà l’utilizzo, salvo che per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere.

E’ comunque singolare che la proprietà e gli affittuari sostengano ora che la suddetta strada costituisca l’unico accesso, quando in passato si erano opposti all’utilizzo della stessa strada da parte della scrivente Società, affermando (anche nel procedimento possessorio innanzi al Tribunale di Forlì) che vi erano altre vie d’accesso al fondo che potevano essere percorse.

Ciò chiarito, le osservazioni avversarie sono comunque inconferenti per un’altra (determinante) ragione.

In realtà, come noto, l’attività di cava autorizzata sugli altri terreni non è mai stata concretamente intrapresa da La Pietra Serena per effetto della sospensione dell’ordine di servizio per l’impiego di esplosivi, a suo tempo disposta dalla Provincia di Forlì-Cesena e poi confermata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, proprio in ragione dello stato dei luoghi.

A quanto ci consta, tale provvedimento è tuttora valido ed efficace e La Pietra Serena non ha mai presentato un progetto di sistemazione delle aree (rifiutando anzi qualsiasi ipotesi di accordo con la scrivente per giungere ad una soluzione condivisa).

Non si comprende pertanto in che cosa possa consistere il grave danno ipotizzato dalla proprietà e dalla Società conduttrice, derivante da (peraltro inesistenti) *“limitazioni all’utilizzo dell’impianto di cava”*, dato che la cava, allo stato attuale, risulta inutilizzata e inutilizzabile.

Conclusioni della Conferenza di Servizi:

La conferenza si esprime definitivamente come di seguito riportato nel merito della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulla base delle osservazioni e controdeduzioni pervenute:

1. Relativamente all'**illegittimità del progetto per assoluta incertezza del diritto di cui si chiede l'espropriazione** (punto 1 dell'Osservazione).

La Conferenza evidenzia che il procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, relativamente agli aspetti legati all'esproprio, ricomprende unicamente la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; l'esatta determinazione del diritto oggetto di esproprio non è prioritaria in questa sede in quanto verrà stabilita in una fase successiva al rilascio dell'autorizzazione unica, tramite successivo decreto di esproprio di competenza dell'ente territorialmente competente.

L'avviso di deposito del progetto di modifica (pubblicato sul BUR e comunicato alla proprietà) evidenzia comunque, come correttamente sottolineato nelle controdeduzioni del proponente, che l'esproprio non avrà ad oggetto il diritto di proprietà ma soltanto un diritto reale minore, funzionale alla realizzazione e al mantenimento delle opere di miglioramento delle condizioni di stabilità del versante.

Considerato che il diritto di partecipazione del proprietario nella fase procedimentale finalizzata all'apposizione del vincolo espropriativo è preordinato a consentire l'espressione di valutazioni sulla localizzazione delle opere e/o sull'opportunità del progetto, si ritiene che la proprietà abbia potuto pienamente esercitare le proprie prerogative partecipative e difensive in merito al progetto in corso di autorizzazione.

La Conferenza decide pertanto di **non accogliere l'osservazione n. 1** presentata dall' Avv. Brancati Corrado in rappresentanza di Lanzi Florinda e Giovannetti Moreno.

2. Relativamente all'**inadeguatezza del progetto** (punto 2 dell'Osservazione).

La Conferenza riguardo alla valutazione dell'adeguatezza tecnica del progetto, preso atto del parere espresso dal rappresentante dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, assume le seguenti considerazioni in esso riportate.

La procedura per la richiesta di autorizzazione per interventi ricadenti in aree sottoposte a V.I. avviene su istanza di parte ed è disciplinata a livello regionale dalla D.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 e specificata in ambito locale dal *"Regolamento delle procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valle del Savio"* approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 26/04/2018.

Ciò detto l'obiettivo precipuo della materia del Vincolo idrogeologico è volto ad accertare che gli interventi proposti (*si rimarca che la procedura è attivata su istanza di parte*) rispondano alle finalità di tutela e salvaguardia dei territori sottoposti a tale vincolo specifico in rapporto alle condizioni di stabilità e di corretta regimazione delle acque.

In tal senso deve essere valutato il progetto ora proposto dalla ditta F.G.F. Elettricità ad oggetto *"Realizzazione di una difesa in massi naturali nella sponda dx del Torrente Alferello, in corrispondenza di un'erosione spondale, a salvaguardia della proprietà limitrofa in località Mazzi-Para e miglioramento delle condizioni di stabilità del versante in località Mazzi-Roncovecchio interessato dall'attraversamento della condotta del mini impianto idroelettrico sul Torrente Alferello"* e specificamente l'intervento denominato **Sito B – Miglioramento delle condizioni di stabilità del versante interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico** di cui verte

specificamente la riserva dell'Avv. Brancati.

Nella valutazione dell'istanza presentata non si ritiene rilevante un eventuale esame comparativo delle pregresse soluzioni progettuali avanzate all'Amministrazione e successivamente ritirate da parte del proponente (F.G.F. Elettricità) ovvero oggetto di diniego da parte dell'Unione dei Comuni Valle Savio (vedi Det. 604/2016), peraltro per motivazioni non compiutamente colte nella Relazione Tecnica a cura del Dott. Ing. Ricci Costante del 28/08/2019, in quanto tale progetto fu ritenuto non assentibile prioritariamente per mancanza dei necessari titoli giuridici del richiedente (F.G.F. Elettricità) ad intervenire su superfici esterne alla fascia di asservimento della condotta idroelettrica e non unicamente poiché "ritenuto insufficiente allo scopo".

Circa l'adeguatezza del progetto presentato dalla ditta F.G.F. Elettricità riferito al **Sito B** in rapporto alle condizioni e/o presenza di elementi predisponenti un'instabilità dell'area è indubbio che la proposta regimazione superficiale e profonda unitamente alla riprofilatura dell'area di coronamento del dissesto, secondo lo schema definito negli elaborati progettuali presentati, soddisfa sia l'oggetto della richiesta avanzata, ovverosia il miglioramento delle condizioni di stabilità del versante interessato dall'attraversamento della condotta dell'impianto idroelettrico, che le finalità di tutela espresse dalla disciplina del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.Lgs. 3267/1923.

Le modalità d'intervento di stabilizzazione del versante e di messa in sicurezza della condotta idroelettrica che si sono avvicendate attraverso le proposte progettuali presentate dalla ditta F.G.F. Elettricità risultano nel tempo modulate ed adeguate in rapporto alla contestuale acquisizione di un più dettagliato quadro conoscitivo delle condizioni litostratigrafiche ed idrogeologiche locali, derivanti sia dall'esecuzione di ulteriori indagini in sito che dalle risultanze del monitoraggio, tutt'ora in atto, sulla verticale inclinometrica e sul tubo piezometrico installato sull'area che hanno sancito un più realistico ed attendibile quadro di pericolosità idrogeologica dell'area.

Relativamente ai criteri tecnici, alle tipologie d'opera prescelte, alle modalità d'intervento, al dimensionamento di massima delle opere nonché delle indagini a supporto delle scelte, finalizzate al *"miglioramento delle condizioni di stabilità del versante"* costituiscono materia rientrante a pieno titolo nella competenza e professionalità dei tecnici abilitati, ciascuno per le proprie competenze, nominati dal richiedente e firmatari degli elaborati progettuali e di analisi a corredo della documentazione autorizzativa presentata.

La Conferenza decide pertanto di **accogliere parzialmente l'osservazione n. 2** presentata dall'Avv. Brancati Corrado in rappresentanza di Lanzi Florinda e Giovannetti Moreno, prescrivendo a tal scopo il ripristino della strada nella stessa sede, con identiche dimensioni e stessa portanza, anche con riferimento al tratto di attraversamento del tombinamento Ø300 previsto in progetto. La Conferenza precisa che il parere espresso in merito al V.I. accoglie in parte quanto osservato.

3. Relativamente alla **gravità dell'impatto del progetto espropriativo sui diritti dei proprietari** (punto 3 dell'Osservazione).

Una volta realizzato il progetto, la strada esistente dovrà essere ripristinata nella stessa sede in cui si trova attualmente, dovrà avere identiche dimensioni e dovrà esserne garantita la medesima capacità portante; dopo il termine dei lavori la proprietà della strada rimarrà sempre in capo all'attuale proprietario, che potrà continuare a farne uso esattamente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto di quanto verrà stabilito dal decreto espropriativo.

Le modalità di accesso di soggetti terzi in zone limitrofe all'area di cava saranno eventualmente regolamentate nel decreto di esproprio successivo a questo procedimento; anche gli eventuali conseguenti maggiori costi di gestione della cava e il danno dovuto alla riduzione delle possibilità di cavazione potranno essere stimati in sede di quantificazione dell'indennizzo, fase anch'essa successiva al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Pur essendo irrilevante ai fini del presente procedimento, si evidenzia infine che la cava attualmente non è utilizzata e non lo può essere per effetto della sospensione dell'ordine di servizio per l'impiego di esplosivi disposta dalla Provincia di Forlì-Cesena e poi confermata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; di conseguenza il grave danno ipotizzato nelle osservazioni della proprietà risulta comunque solo potenziale e quindi, al momento, non quantificabile.

La Conferenza decide pertanto di **non accogliere l'osservazione n. 3** presentata dall' Avv. Brancati Corrado in rappresentanza di Lanzi Florinda e Giovannetti Moreno.

Si prendono infine in esame le **Ulteriori considerazioni sulla occupazione permanente rilevate dall' Ing. Costante Ricci**.

- Per l'area occupata dalle opere, la ditta ha richiesto l'acquisizione di diritti da meglio definirsi in sede di emanazione del decreto espropriativo, per tutto il tempo di esercizio dell'impianto idroelettrico, al fine di poter garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere previste dall'intervento oggetto della presente istanza.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 della L.R. n. 37/2002 e dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, la comunicazione di avvio di una procedura finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità deve essere inviata unicamente ai proprietari dell'area oggetto della procedura.
- La valutazione dell'indennizzo verrà effettuata in sede di emanazione del decreto espropriativo, quindi dopo la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.

La Conferenza decide pertanto di **non accogliere le ulteriori considerazioni** presentate dall' Ing. Costante Ricci in rappresentanza di Lanzi Florinda e Giovannetti Moreno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.